

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5200 del 22/12/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Borgelli Giancarlo con sede legale in Comune di Cesena, Via Loreto n. 149. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici e centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di Cesena, Via dei Rottamai n. 101.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5359 del 22/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **BORGELLI GIANCARLO** con sede legale in Comune di Cesena – Via Loreto n. 149. **Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici e centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di Cesena – Via dei Rottamai n. 101.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

**Vista** l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con iscrizione n. 551 del 07.08.2013, prot. n. 112591/13, la ditta **BORGELLI GIANCARLO** con sede legale in Comune di Cesena – Via Loreto n. 149 e impianto in Comune di Cesena – Via dei Rottamai n. 101, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

**Vista** la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 30.10.2015, prot. prov.le n. 93671/15 dalla ditta **BORGELLI GIANCARLO** tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione, in procedura ordinaria, dell'attività di recupero rifiuti attualmente svolta presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via dei Rottamai n. 101**, inserendo altresì in particolare le seguenti modifiche:

- ampliamento dell'area occupata dall'impianto con conseguente ampliamento e modifica della rete fognaria;
- inserimento di nuovi codici EER pericolosi, compreso il 160104\* veicoli fuori uso, con conseguente riorganizzazione del lay-out dell'impianto;
- modifiche dei codici EER su cui intende effettuare l'operazione di recupero R4;

**Dato atto** che la domanda in oggetto è stata sottoposta preliminarmente a procedura di screening, favorevolmente conclusasi con D.G.P. n. 79-29551 del 31.03.2015 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota del 06.11.2015, prot. prov.le n. 95285/15;

**Vista** la nota del 06.11.2015, prot. prov.le n. 95306/15 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 03.12.2015;

**Vista** la nota del 24.11.2015, prot. prov.le n. 100158/15, con cui il Comune di Cesena – Servizio Risorse Idriche e Atmosferiche Autorizzazioni Ambientali comunica, tra l'altro, che relativamente all'impianto di scarico delle acque domestiche il fabbricato è dotato di vasca a tenuta e quindi non necessita di alcuna autorizzazione allo scarico come previsto dalla normativa vigente;

**Evidenziato** che la ditta **BORGELLI GIANCARLO** in data 24.11.2015, con nota prot. prov.le n. 100509/15, ha integrato la domanda chiedendo di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 il permesso di costruire relativo all'ampliamento del piazzale;

**Vista** la nota del 26.11.2015, prot. prov.le n. 101112/15, del Comune di Cesena Servizio Tecnico Sportello Unico da cui risulta quanto segue: *“Con riferimento ai nostri precedenti pareri PGN 91892 del 17/11/2014 e PGN 17767 del 03/03/2015 adottati nella procedura di screening di cui al Decreto 79 prot. 29551/2015, vista la documentazione allegata alla presente istanza e viste le modifiche apportate allo Studio per la Procedura di Screening relative alla sola riduzione dei quantitativi dei rifiuti trattati e aree di stoccaggio oltre alla variazione del versante di inclinazione del piazzale di nuova realizzazione del lato Ovest dell'impianto, si conferma il parere di conformità edilizia ed urbanistica alla realizzazione dell'intervento previo ottenimento dell'idoneo titolo edilizio ovvero Permesso di Costruire.”;*

**Dato atto** che nella seduta della Conferenza di Servizi del 03.12.2015, è emerso sinteticamente quanto segue:

- l'istanza presentata risulta sostanzialmente modificata con le integrazioni pervenute in data 24.11.2015 che presuppongono la necessità di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento e non solo alla gestione dell'impianto. Conseguentemente l'autorizzazione unica dovrà ricomprendere e sostituire tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione dell'impianto, ovvero quella allo scarico di acque reflue e quella alle emissioni in atmosfera
- la modifica sostanziale dell'istanza rende necessario interrompere il procedimento che potrà essere avviato solo al ricevimento della documentazione completa come sopra precisato;
- le modifiche apportate alla configurazione approvata nello screening, inerenti in particolare la rete fognaria, non richiedono assoggettamento ad ulteriore procedura di screening;
- sono presenti incongruenze tra la relazione tecnica inerente la gestione dei rifiuti e la relazione inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in merito all'effettuazione delle operazioni di taglio a caldo;
- sono presenti carenze documentali;
- è stato demandato pertanto alla Responsabile del Procedimento di comunicare alla ditta l'interruzione del procedimento esplicitando la documentazione necessaria al nuovo avvio del procedimento, e precisando che l'introduzione di una o più emissioni in atmosfera non ricomprese nella procedura di screening rientrano nel campo di applicazione di cui al punto B.2.68 dell'allegato B alla LR 9/99 ovvero necessitano di nuova procedura di assoggettabilità.

**Vista** la nota del 10.12.2015, prot. prov.le n. 104344/15, con cui sono stati trasmessi al proponente gli esiti della suddetta Conferenza e con la quale è stata chiesta la documentazione mancante nonché comunicata l'interruzione del procedimento in attesa del completamento della documentazione;

**Vista** la documentazione presentata dalla ditta **BORGELLI GIANCARLO** in data 23.12.2015, prot. prov.le n. 108737/15 e in data 03.02.2016, PGFC n. 1380/16 a seguito di quanto emerso nella seduta della Conferenza del 03.12.2016;

**Evidenziato** che rispetto alla precedente documentazione in merito alle autorizzazioni ricomprese è emerso quanto segue:

- la ditta dichiara di non effettuare l'attività di taglio a caldo e conseguentemente non chiede l'autorizzazione per tale attività. Dichiara inoltre che la richiesta ai Vigili del Fuoco è stata presentata in via preventiva. Pertanto non è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- chiede l'autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento in acque superficiali;
- chiede di ricomprendere il permesso di costruire inerente la realizzazione del piazzale;

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 25.02.2016, conclusasi con le seguenti decisioni:

1. di demandare alla Responsabile del Procedimento l'inoltro della richiesta di chiarimenti al Comune di Cesena in merito al recapito dello scarico;

2. di inviare copia della richiesta di permesso a costruire al Comune di Cesena al fine di permettere al medesimo Ente l'esame istruttorio della pratica.
3. di richiedere agli Enti, contestualmente all'invio del verbale, di esprimere la propria richiesta di integrazioni entro 45 giorni;
4. di ritenere congruo fissare in 90 giorni il termine entro il quale l'azienda deve provvedere a presentare la documentazione necessaria, informa altresì che i termini del procedimento verranno riavviati al ricevimento della suddetta documentazione e, in caso di mancata presentazione il procedimento si concluderà sulla base della documentazione agli atti.

**Vista** la nota del 26.02.2016, PGFC n. 2687/16, con cui la scrivente Agenzia ha trasmesso al Comune di Cesena la documentazione del 24.11.2015, prot. prov.le n. 100509/15 inerente la richiesta di permesso di costruire da parte della ditta in quanto non risultava essere stata depositata in Comune;

**Vista** la nota PGFC n. 2879 del 01.03.2016, con cui la scrivente Agenzia al fine di concludere l'istruttoria della pratica e individuare il corretto procedimento di autorizzazione allo scarico, chiede di comunicare **entro 30 giorni** dalla data della presente:

- al **Comune di Cesena, Settore Governo del Territorio** di chiarire la natura del corpo recettore degli scarichi provenienti dall'insediamento in oggetto, anche in ordine a quanto depositato in occasione dell'approvazione del PPIP "Rottamai".
- al **Comune di Cesena, Settore Ambiente** se la modalità di scarico delle acque reflue domestiche in vasca a tenuta è conforme ai regolamenti comunali, nonché chiarimenti in merito al reale recapito delle acque meteoriche autorizzate da codesto Servizio con benestare n. 13769 del 25.01.2016;

**Vista** la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Forlì-Cesena, acquisita al PGFC n. 2997 del 03.03.2016 contenente la richiesta di documentazione integrativa in merito alla matrice rifiuti;

**Vista** la richiesta di integrazioni del Comune di Cesena – Settore Governo del Territorio Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia, acquisita al PGFC n. 4385 del 29.03.2016 inerente il permesso di costruire;

**Vista** la nota del Comune di Cesena acquisita al PGFC n. 4655 del 01.04.2016, nella quale in particolare la Dirigente al Settore Governo del Territorio conferma che la fognatura bianca interna è allacciata alla fognatura bianca stradale come da PPIP approvato e il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio intende tale fognatura bianca equiparata a fosso tombinato per l'impossibilità di adeguare la fognatura nera e conferma che il recapito delle acque meteoriche soggette a benestare n. 13769 avviene in fosso tombinato stradale e pertanto equiparato a corpo idrico superficiale;

**Vista** la richiesta di integrazioni dell'Unità Infrastrutture Fognarie acquisita al PGFC n. 4930 del 07.04.2016;

**Vista** la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 5014 del 11.04.2016;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 6573 del 03.05.2016, con cui il Comune di Cesena, a seguito del ricevimento della suddetta nota PGFC n. 5014/16, comunica in sintesi di ritenere che il sistema di trattamento dei reflui domestici tramite vasca d'accumulo sia temporaneamente ammissibile, lasciando comunque alla ditta BORGELLI GIANCARLO ogni propria valutazione per eventualmente dismettere la vasca d'accumulo e collegarsi con gli opportuni trattamenti alla condotta fognaria progettata;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 05.07.2016, PGFC n. 10043/16 e in data 29.08.2016, PGFC n. 12716/16 delle integrazioni richieste con nota PGFC n. 5014 del 11.04.2016;

**Dato atto** che la Conferenza di Servizi nella seduta del 30.08.2016, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di permesso di costruire, autorizzazione alla gestione rifiuti, autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, nulla-osta acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni, oltre che di quelle di carattere generale relative a tali tipologie di impianti di recupero rifiuti predisposte a cura di Arpae, fatta salva la necessità di acquisire entro 30 giorni dalla data della Conferenza il lay-out aggiornato conformemente alle indicazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di Arpae.

**Vista** la documentazione acquisita al PGFC 13456 del 13.09.2016, come sostituita dalla documentazione acquisita al PGFC n. 14409 del 30.09.2016, trasmessa dalla ditta BORGELLI GIANCARLO a seguito degli esiti della suddetta Conferenza, con la quale, tra l'altro, la ditta chiede di eliminare la prescrizione n. 2 relativa all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di dilavamento riportata nel verbale della seduta del 30.08.2016 proponendo di modificare il sistema di trattamento delle acque a servizio del nuovo piazzale;

**Vista** la nota del 05.10.2016, PGFC n. 14624/16, con cui la scrivente Agenzia, a seguito del ricevimento della documentazione integrativa, chiede quanto segue:

- al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco** di esprimere il proprio **parere** in merito alla conformità della stessa alla normativa antincendio.
- **Ad Arpae - Servizio Territoriale:**
  1. di esprimere il proprio **parere sulle acque di scarico** in quanto la ditta chiede di eliminare la prescrizione n. 2 del precedente parere in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di dilavamento riportata nel verbale della seduta del 30.08.2016 proponendo di modificare il sistema di trattamento delle acque a servizio del nuovo piazzale;
  2. di **comunicare** se la planimetria relativa al lay-out dei rifiuti soddisfa quanto richiesto nella seduta del 30.08.2016;

**Acquisito** in data 19.10.2016, PGFC n.15284/16, il parere favorevole del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco in merito all'adeguamento alla normativa antincendio, dal quale risulta che a lavori ultimati e prima della messa in esercizio il titolare dell'attività è tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 151/11 relativi all'esercizio dell'attività e dovrà presentare la segnalazione certificata di cui all'art. 4 comma 1 DPR 151/11 (SCIA) e relativa richiesta del certificato di prevenzione incendi per le attività ricadenti nella categoria C;

**Vista** l'ulteriore documentazione presentata volontariamente dalla ditta, acquisita al PGFC n. 15919 del 03.11.2016 relativamente al sistema fognario in sostituzione delle precedente documentazione acquisita al PGFC n. 14409 del 30.09.2016;

**Considerato** che il Servizio Territoriale di Arpae con nota PGFC n. 16156 del 08.11.2016 ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito al sistema di trattamento e raccolta delle acque reflue di dilavamento fatta salva la realizzazione di un pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque reflue prima dell'immissione nel ricettore finale;

**Vista** la nota del 08.11.2016, PGFC n. 16191/16 con cui a seguito del ricevimento dei suddetti pareri favorevoli dei Vigili del Fuoco e del Servizio Territoriale di Arpae è stato chiesto al Comune di Cesena di emettere il titolo edilizio da ricomprendere nella presente autorizzazione;

**Vista** la nota del 15.11.2016, PGFC n. 16550/16, con cui è stato chiesto alla ditta di integrare la planimetria "Schema fognature esistenti..." presentata in data 03.11.2016, PGFC n. 15919/16 con l'indicazione del posizionamento del pozzetto di ispezione e prelievo e di rettificare la legenda sostituendo le diciture erronee "nuova vasca Gazebo prime piogge" con "nuova vasca Gazebo per acque reflue di dilavamento", trasmettendo altresì le copie cartacee al Comune al fine dell'emissione del titolo edilizio;

**Vista** la nota acquisita al PGFC n. 17229 del 29.11.2016 con cui il Servizio Territoriale di Arpa Forlì-Cesena, comunica che la planimetria relativa al lay-out dei rifiuti soddisfa quanto richiesto nella seduta del 30.08.2016;

**Vista** la planimetria denominata “*Schema fognature esistenti e nuovo impianto Schema fognature Stato di Progetto con aggiornamento e adeguamento anche parte platea iniziale esistente*” acquisita al PGFC n. 17640 del 05.12.2016, con cui la ditta ha trasmesso quanto richiesto ad eccezione della rettifica di una delle due diciture riferite a vasche di prima pioggia in legenda;

**Precisato** pertanto che la dicitura indicata in legenda “nuova vasca Gazebo prime piogge per nuova platea” è erronea, come risulta dall'allegato B al presente atto “Autorizzazione acque reflue di dilavamento”;

**Visti** in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione acquisita al prot. prov.le n. 93671 del 30.10.2015

1. Certificati di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, e del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciati da Certiquality S.r.l. in data 08.05.2014, aventi validità fino al 07.05.2017
2. Documentazione di impatto acustico, datata 16.06.2014, redatta dal TCA Ing. Antimi

Documentazione acquisita al PGFC n. 10043 del 05.07.2016

3. Elaborato denominato “Elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in località Bulgaria di Cesena (FC), Via dei Rottamai n. 101” contenente il Manuale Operativo e il Piano di ripristino ambientale, datato Giugno 2016, a firma del titolare

Documentazione acquisita al PGFC n. 14409 del 30.09.2016

4. Elaborato grafico denominato “Rilievo Planimetrico di una platea di lavorazione di un capannone deposito e di un'area sita in via dei rottamai a Cesena Rev. 3”, scala 1:200, datato 12.09.2016 a firma dell'Arch. S. Benvenuti
5. Elaborato grafico denominato “Progetto di prevenzione incendi per l'ottenimento della valutazione sul progetto antincendio Planimetria Piano Terra - Area esterna”, datato settembre 2016, scala 1:200, redatta da ing. P. Chierici

Documentazione acquisita al PGFC n. 15919 del 03.11.2016

6. Impianto di trattamento in continuo acque reflue di dilavamento monoblocco prefabbricato in c.a. Relazione Tecnica Generale All. 1 della ditta Gazebo S.p.A.
7. Elaborato grafico denominato “*Tavola n. 1 - Pianta - Pianta coperture – Sezione*” datato 26.10.2016

Documentazione acquisita al PGFC n. 17640 del 05.12.2016 a firma dell'Arch. S. Benvenuti

8. Elaborato grafico denominato “*Schema fognature esistenti e nuovo impianto Schema fognature Stato di Progetto con aggiornamento e adeguamento anche parte platea iniziale esistente*”

**Visti** altresì i **seguenti** elaborati a firma dell'Arch. S. Benvenuti, vistati dal Sportello Unico – Servizio Tecnico del Comune di Cesena e allegati quale parte integrante al permesso di costruire (Allegato C al presente atto):

- Tavola 1: Pianta Prospetti e sezioni attuali e future
- Tavola 2: Tavola tecnica con Fogne, dati tecnici, e varie precedenti aut.vi

- Tavola integrativa con riguardo alla piantumazione del verde interno e alla viabilità interna al lotto Borgelli
- Schema Fognature esistenti e nuovo impianto schema fognature stato di progetto con aggiornamento e adeguamento anche parte platea iniziale esistente.

**Preso atto** che l'impianto in oggetto ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, come riportato nel paragrafo "Valutazioni in merito al Quadro di riferimento programmatico" dell'Allegato Tecnico "Verifica di assoggettabilità" alla D.G.P. n. 79-29551 del 31.03.2015, da cui risulta in particolare che nello strumento urbanistico vigente del Comune di Cesena, l'area ricade in zona classificata come "*Tessuto Polifunzionale a prevalenza commerciale (art. 40) – R – Area Rottamai (art. 51.01.)*";

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento Autorizzazione allo scarico depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 16.12.2016;

**Acquisito** tramite la banca dati nazionale antimafia in data 25.10.2016 il nulla-osta antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta BORGELLI GIANCARLO;

**Acquisito** in data 22.12.2016, PGFC n. 18604/16, il certificato del Casellario Giudiziale del titolare della ditta in oggetto;

**Vista** la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**Considerato** che tale delibera all'art. 5, punti 5.2 e 5.3 dell'Allegato A prevede, tra l'altro, che:

- nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, cioè non funzionali l'una all'altra, la garanzia finanziaria si applica per ciascuna operazione;
- per l'operazione di messa in riserva **R13** l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi espressa in tonnellate per 140,00 €/t (con un importo minimo pari a 20.000,00 €);
- per le operazioni di recupero **R4** di rifiuti non pericolosi l'ammontare della garanzia finanziaria deve essere calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate, per 12,00 €/t (con un importo minimo pari a 75.000,00 €);
- per i "**centri di raccolta per la messa in sicurezza**, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" prevede un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi" (con un importo minimo pari a € 50.000,00);

**Dato atto** che la capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sottoposti esclusivamente a messa in riserva R13 per l'attività di rottamazione in generale presso l'impianto sarà pari a 140 t, che il quantitativo di rifiuti non pericolosi che verrà avviato alle operazioni di recupero R4 sarà pari a 16.000 t/anno, che relativamente all'attività di autodemolizione il quantitativo di rifiuti pericolosi sarà pari a 525,6 t e la superficie dedicata all'attività di autodemolizione dichiarata dalla ditta

nella documentazione acquisita al PGFC n. 10043/16 e confermata con nota PGFC n. 14409/16 risulta pari a 900 m<sup>2</sup>;

**Considerato** che l'importo della garanzia finanziaria determinato alla luce dei suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

- 140 t x 140,00 €/t = € 19.600 (per l'operazione R13, da adeguarsi al minimo previsto pari a 20.000,00 €);
- 16.000 t x 12,00 €/t = € 192.000 (per le operazioni R4);
- 525,6 t x 10 €/t + 900 m<sup>2</sup> x 30 €/m<sup>2</sup> = 32.256 t (per le operazioni di autodemolizione da adeguarsi al minimo previsto pari a 50.000,00 €)

e che pertanto l'importo complessivo della garanzia finanziaria che dovrà essere prestata è di **262.000,00 €**.

**Dato atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Ritenuto** pertanto opportuno ricomprendere e sostituire con il presente atto anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, il nulla-osta acustico e il permesso di costruire;

**Visti:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003;
- la D.G.R. 9 giugno 2003 n. 1053;
- la D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286;
- la D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860;
- la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;
- la D.G.R. n. 1991/03;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/00 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## **DETERMINA**

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **BORGELLI GIANCARLO**, con sede legale in Comune di Cesena – Via Loreto n. 149, alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti metallici e centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 sito in Comune di **Cesena – Via dei Rottamai n. 101**, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B e C al presente atto;

- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - permesso di costruire ai sensi della L.R. 15/13;
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare l'Allegato A, l'Allegato B e l'Allegato C** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto presentato dalla ditta BORGELLI GIANCARLO** relativamente all'impianto di recupero rifiuti in oggetto come da elaborati progettuali allegati al permesso di costruire n. 80 del 06.12.2016 (**Allegato C**) depositati agli atti dello Sportello Unico – Servizio Tecnico del Comune di Cesena e vistati dallo stesso per la consegna al proponente:
  - Tavola 1: Piante Prospetti e sezioni attuali e future
  - Tavola 2: Tavola tecnica con Fogne, dati tecnici, e varie precedenti aut.vi
  - Tavola integrativa con riguardo alla piantumazione del verde interno e alla viabilità interna al lotto Borgelli
  - Schema Fognature esistenti e nuovo impianto schema fognature stato di progetto con aggiornamento e adeguamento anche parte platea iniziale esistente.
- 5) **di precisare** che i riferimenti alle acque/vasche di prima pioggia riportati sugli elaborati sono da ritenersi erronei e superati dalla documentazione presentata dalla ditta acquisita ai PGFC n. 15919 del 03.11.2016 e n. 17640 del 05.12.2016, in quanto i sistemi di trattamento adottati sono relativi ad acque reflue di dilavamento come risultante dall'autorizzazione allo scarico (Allegato B al presente atto);
- 6) **di autorizzarne contestualmente la realizzazione**, dando atto che il presente provvedimento ricomprende il **permesso di costruire n. 80 del 06.12.2016** emesso dal Comune di Cesena (**Allegato C**), limitatamente agli interventi oggetto del presente provvedimento, quale **parte integrante e sostanziale** del presente atto;
- 7) **di stabilire** che la realizzazione dei suddetti interventi è **subordinata agli adempimenti in materia urbanistico-edilizia di cui all'Allegato C** al presente atto;
- 8) **di stabilire** che dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni dettate dalle leggi, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti vigenti, nonché dalle norme che comunque sovrintendono all'attività edilizia e urbanistica in genere;
- 9) **di dare atto** che il progetto prevede la realizzazione dei seguenti principali interventi:
  - realizzazione di due platee di rottamazione deposito e lavorazione di materiali ferrosi e similari, di estensione rispettivamente pari a 2.300 mq e 760 mq;
  - realizzazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento relativo alla nuove platee di rottamazione e modifica di quello esistente;
  - integrazione della piantumazione esistente;
- 10) **di stabilire** che le **comunicazioni di inizio e di fine lavori di cui alle "Annotazioni e richiami normativi dell'Allegato C al presente atto** vengano trasmesse per conoscenza anche ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena;
- 11) **di precisare** che l'**attività di cantiere** inerente i lavori previsti sopra riportati **non potrà** in alcun

modo **interferire con il normale svolgimento dell'attività di recupero rifiuti oggetto dell'iscrizione n. 551 del 07.08.2013, prot. n. 112591/13, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.** Qualora ciò si verificasse, l'attività di recupero rifiuti dovrà essere sospesa fino al completamento dei lavori a causa del suddetto impedimento;

- 12) **di stabilire** che, **entro 60 giorni** dalla data di fine lavori e di ottenimento della conformità edilizia ed agibilità, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 262.000,00**.
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - e) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida.**
- 13) **di stabilire che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata nonché all'ottenimento della conformità edilizia ed agibilità.** Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo, limitatamente alla gestione rifiuti, si perfeziona solo in presenza delle predette condizioni;
- 14) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **30.11.2026** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
- 15) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- 16) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;

- 17) **di stabilire** che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni **variazione** riguardante la **certificazione** attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 18) **di precisare** che **è vietato**, l'utilizzo di dispositivi di taglio a caldo presso l'impianto, fatta salva la preventiva richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e degli eventuali preventivi adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;
- 19) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 20) **di dare atto** che, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 12 e dall'ottenimento della conformità edilizia e agibilità, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, l'iscrizione n. 551 del 07.08.2013, prot. n. 112591/13, **è revocata**;
- 21) **di fare salvi**:
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 333/11 e dal Reg. (UE) n. 715/13;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.P. n. 79-29551 del 31.03.2015;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 22) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 23) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, all'Unità Infrastrutture fognarie, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Cesena, ad ATERSIR, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## ALLEGATO A

### GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via dei Rottamai n. 101** alle seguenti prescrizioni:

- entro 60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere ripresentato ad Arpae-SAC di Forlì- Cesena, il Manuale Operativo integrato dettagliando per la parte di rottamazione le attività sottoposte all'operazione R4 richiesta per i rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Reg.Ue n.333/2011 (ferro, acciaio, alluminio) e del Reg.Ue n. 715/2013 (rame) gestita, all'interno del sistema di gestione della qualità e approvato dall'ente certificatore, distinguendole da quelle sottoposte alla sola operazione R13.
- entro 60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata ad Arpae – SAC, documentazione relativa all'iscrizione al Registro Telematico Nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra, dell'azienda in oggetto e di almeno un addetto, incaricato al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2006/40/CE, del Reg. 307/2008 e del DPR 27/01/2012, n. 43.
- i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
<b>A</b>	<b>160214</b> apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 <b>160216</b> componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* <b>170401</b> rame, bronzo, ottone <b>170402</b> alluminio <b>170405</b> ferro e acciaio	R13-R4	<b>600 t</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)	<b>16.000 t/anno</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)
<b>B</b>	<b>100299</b> rifiuti non specificati altrimenti <b>110501</b> zinco solido <b>110599</b> rifiuti non specificati altrimenti <b>120101</b> limatura e trucioli di materiali ferrosi <b>120102</b> polveri e particolato di materiali ferrosi <b>120103</b> limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi <b>120104</b> polveri e particolato di metalli non ferrosi <b>120199</b> rifiuti non specificati altrimenti <b>150104</b> imballaggi metallici <b>160106</b> veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose <b>160112</b> pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111* <b>160116</b> serbatoi per gas liquefatto	R13	<b>140 t</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)	<b>3.000 t/anno</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)

	<b>160117</b> metalli ferrosi <b>160118</b> metalli non ferrosi <b>160122</b> componenti non specificati altrimenti <b>160216</b> componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* <b>160801</b> catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*) <b>170403</b> piombo <b>170404</b> zinco <b>170406</b> stagno <b>170407</b> metalli misti <b>170411</b> cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410* <b>190102</b> materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti <b>191002</b> rifiuti di metalli non ferrosi <b>190118</b> rifiuti, della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117* <b>191202</b> metalli ferrosi <b>191203</b> metalli non ferrosi <b>200140</b> metallo			
C	<b>160104*</b> veicoli fuori uso <b>150202*</b> assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose <b>160107*</b> filtri dell'olio <b>160113*</b> liquidi per freni <b>160114*</b> liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose <b>160802*</b> catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13	<b>36,2 t</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)	<b>525,6 t/anno</b> (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)

4. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza inconvenienti da rumori e odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
5. l'impianto deve essere gestito conformemente al **manuale operativo** di cui al punto 1 sopra riportato, alla **perimetrazione e alla suddivisione degli specifici settori** riportati in planimetria, come da elaborato n. 4 riportato in premessa narrativa al presente atto;
6. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
  - 6.a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D.Lgs. 209/03;
  - 6.b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
  - 6.c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

- 6.d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
  - 6.e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
7. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali**, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:
- 7.a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
  - 7.b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
  - 7.c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
  - 7.d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
  - 7.e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
  - 7.f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
  - 7.g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
  - 7.h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
  - 7.i) i recipienti contenenti rifiuti liquidi pericolosi devono essere posti all'interno di idonei bacini di contenimento aventi capacità pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi contenuti e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
  - 7.j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
  - 7.k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
  - 7.l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
  - 7.m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - 7.n) la ditta deve dotarsi di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare in caso di percolamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi nelle zone in cui avviene la rimozione degli oli, dei fluidi pericolosi ed i travasi degli stessi;
  - 7.o) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
  - 7.p) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;

- 7.q) dovranno essere eseguiti autocontrolli periodici atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio;
8. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
  9. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
  10. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
  11. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  12. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
  13. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
  14. il contenitore a doppia camera per il deposito di olio motore, olio della trasmissione e olio del cambio non può coincidere con il contenitore per il deposito di olio del circuito idraulico, anche se disposti su pavimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
  15. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità; su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento va indicata la tipologia del rifiuto con l'indicazione di eventuali rischi per le sostanze contenute; inoltre ogni serbatoio deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;

16. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto devono essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali, nei quali vengono identificati i vari settori, devono essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
17. l'omologa (o scheda) dei rifiuti ritirati con codici a specchio non pericolosi, dovrà essere sempre sottoscritta ed archiviata con i rapporti di prova analitici che determinano l'idonea caratterizzazione da parte del produttore dei rifiuti, ai sensi della Decisione 2014/955/UE, in vigore dal 01/06/2015, e messa a disposizione degli organi di controllo;
18. presso l'impianto della ditta **BORGELLI GIANCARLO** non possono essere gestiti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14, fatta salva la preventiva richiesta di modifica della presente autorizzazione;
19. l'operazione di recupero R4 autorizzata riguarda i materiali rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE n. 333/11 e del Reg.UE n.715/13, come da sistema di gestione approvato dal certificatore. In particolare:
  - a) i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
  - b) i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
20. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
21. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
22. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua l'attività R13;
23. tutti i contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti, i materiali conformi ai Reg. (UE) n. 333/2011 e Reg. (UE) n. 715/13, devono essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato o il codice EER del rifiuto o l'indicazione del tipo di materiali conformi ai Reg. n. 333/11 e 715/13;
24. la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpa, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;

25. deve essere assicurata la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
26. la ditta deve garantire la presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
27. nel registro di carico e scarico, per il rifiuto avente codice EER generico (120199) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
28. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
29. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
30. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
31. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
32. la ditta ha l'obbligo di verificare che le ditte a cui vengono ceduti i rifiuti siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative.
33. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

### SCARICHI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

#### PREMESSE:

- La ditta Borgelli Giancarlo chiede per lo stabilimento ubicato in Comune di Cesena Via dei Rottamai, n. 101, l'autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento, oggetto del presente provvedimento, sono così costituiti:
  - scarico di acque reflue di dilavamento: provenienti dal piazzale di movimentazione e deposito avente una superficie complessiva pari a circa mq 550,00, preventivamente trattate in impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo;
  - scarico di acque reflue di dilavamento: proveniente dalla nuova area di movimentazione e deposito avente una superficie pari a mq 3.100,00 circa, preventivamente trattate in impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo;
- I sistemi di trattamento previsti risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR 286/05 e dalla DGR 1860/06;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 30/08/2016, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- Con successiva nota pervenuta ad Arpa in data 03/11/2016 assunta al PGFC/2016/15919, la Ditta ha chiesto la modifica al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia a servizio della nuova area di movimentazione e deposito di mq 3.100,00, trasformandolo in un sistema di trattamento in continuo di acque reflue di dilavamento presentando un nuovo progetto;
- E' stato acquisito, in merito alla richiesta di modifica di cui sopra, il parere favorevole con prescrizioni da Arpa Servizio Territoriale in data 08/11/2016 PGFC/2016/16156;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetti di ispezione/campionamento, recapitano in acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Rubicone, in unica condotta di scarico;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

#### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica inerente la progettazione e dimensionamento dei sistemi di trattamento acquisita da Arpa in data 03/11/2016 al PGFC/2016/15919;
- Planimetria del sistema fognario acquisita agli atti di Arpa in data 05/12/2016 al PGFC/2016/17640;

**SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (area mq 550,00):****CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via dei Rottamai, n. 101 – Cesena (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Recupero rifiuti metallici speciali pericolosi e non pericolosi
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di movimentazione e deposito avente una superficie complessiva pari a circa mq 550,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo costituito da 2 vasche in serie per complessivi mc 38,50 di cui mc 2,20 per accumulo fanghi, tempo di separazione 50 min. Con filtro a coalescenza e serbatoio oli da mc 3,30
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiume Rubicone

**SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (area mq 3.100,00):****CONDIZIONI:**

<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico</b>	Via dei Rottamai, n. 101 – Cesena (FC)
<b>Destinazione dell'insediamento</b>	Recupero rifiuti metallici speciali pericolosi e non pericolosi
<b>Classificazione dello scarico</b>	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di movimentazione e deposito avente una superficie complessiva pari a circa mq 3.100,00
<b>Sistemi di trattamento</b>	Impianto di disoleazione e sedimentazione in continuo costituito da 3 vasche in serie per complessivi mc 120,00 di cui mc 5,58 per accumulo fanghi, tempo di separazione 33,33 min. con filtro a coalescenza e serbatoio oli da mc 1,00
<b>Pozzetto fiscale di controllo</b>	Pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento
<b>Corpo Recettore</b>	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

**PRESCRIZIONI:**

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";

2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico (nel pozzetto 6 indicato in planimetria) per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it));**
3. **Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dovrà essere trasmessa ad Arpae - SAC la planimetria dello schema fognario con l'indicazione corretta della legenda stato di progetto (nuova vasca "Gazebo" acque dilavamento per nuova platea);**
4. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
7. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
8. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
9. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
10. Gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**